

# REGNO D' ITALIA.

Milano 26 Novembre 1812.

IL CONSIGLIERE DI STATO  
PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D' OLONA  
ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI,  
ED ALLE CONGREGAZIONI DI CARITA'.

Sua Altezza Imperiale il Principe Vice Re con rescritto dato dal suo Quartier Generale nel subborgo di Pietroborgo a Mosca il giorno 8 Ottobre p. p. sopra rapporto del Consiglio di Stato si è compiaciuto di dichiarare che „ la disposizione dell' art. 10 del „ Decreto 25 Aprile 1810 è applicabile anche in „ favore degli Stabilimenti di beneficenza pubblica „ surrogati , ancorchè non sieno stati nè i fondatori , „ nè gli eredi universali dei medesimi , nulla ostando „ in proposito la Legge 6 Termidoro anno V.

Mi faccio premura di comunicare tale superiore dichiarazione alli Signori Podestà, e Sindaci, ed alle Congregazioni della Carità di questo Dipartimento , perchè restando da essa tolte le eccezioni , che si opponevano per parte della Cassa d'Ammortizzazione ai diritti loro di conseguire quelle sostanze , che si trovavano presso Corporazioni sopprese , coll' espressa condizione che alla loro cessazione passassero agli Stabilimenti di pubblica beneficenza , possano con maggiore fondamento essere promosse presso la Prefetura del Monte Napoleone le ragioni dei suddetti Istituti nell' oggetto , di cui si tratta , onde a suo tempo vengano esaudite. Ho il piacere di attestare alli Signori Podestà, e Sindaci, ed alle Congregazioni di Carità la mia più distinta stima.

G. M. C A C C I A.

ff. 139.  
P. 6 13. xmbre 1817.